

**Assicurazione della responsabilità civile del vettore stradale e
per i danni alle merci trasportate**

Polizza n. 07500.40.46427511

Assicurazione della Responsabilità Civile del Vettore Stradale e per i danni alle merci trasportate Polizza su fatturato noli scheda di polizza

Polizza n. 07500.40.46427511

Intermediario INSER SPA - 7500

Contraente/
Assicurato BARESI ACHILLE

cod. fisc./p.i. 01766850174

Domiciliato in: Via Divisione Acqui, 68 - 25126 BRESCIA

decorrenza polizza ore 24,00 del 28/02/2018

scadenza polizza ore 24,00 del 28/02/2019


Premio da pagare in 1 rata annuale scadente il 28/02 di ogni anno

Premio di polizza	Premio netto	Imposte	Totale
Premio annuo	1.777,78	222,22	2.000,00
Premio alla firma sino al 28/02/2019	1.777,78	222,22	2.000,00
Rata successiva dal 28/02/2019	1.777,78	222,22	2.000,00


Emesso in 3 copie ad un solo effetto a Milano il 29/01/2018

Il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente ed è regolato dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione in seguito previste che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Il Contraente
BARESI ACHILLE TRASPORTI
BRESCIA
(timbro e firma)



Quietanza

Il pagamento del premio di € 2.000,00 relativo al perfezionamento della presente polizza è stato effettuato

il 01/03/2018 alle ore _____ in _____

L'Intermediario _____



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Mod H 773**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente/Assicurato devono essere fatte direttamente alla Società oppure tramite l'Intermediario che gestisce la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente/Assicurato.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Facoltà di controllo

La Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale del Contraente/Assicurato che abbia attinenza con gli stessi sui quali se richiesto il Contraente/Assicurato si impegna a fornire, anche per iscritto, i chiarimenti richiesti.

Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi possono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente/Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza della polizza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 8 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente/Assicurato ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 9 - Disdetta - Tacita proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

Art. 10 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

La polizza è regolata dalla legge italiana; ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del contratto è regolata dalla giurisdizione italiana.

Art. 12 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato nel frontespizio di polizza. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Particolari, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 13 - Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo:

- per ferrovia;
- su traghetti o ro/ro, oppure mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale;

a condizione che le merci rimangano sempre sul veicolo adibito al trasporto terrestre.

Art. 14 - Obbligo di sorveglianza

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave:

- sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta e diretta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e attraverso la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
ovvero
- sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
ovvero
- sia custodito in aree o locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta per la custodia del veicolo stesso, conformemente a quanto disposto dalle Autorità Competenti; oppure
- sosti in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

Art. 15 - Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dal precedente articolo 14, la garanzia è altresì operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- sul veicolo e/o sul rimorchio sia correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma
 - o per gli automezzi: CEI 79/17 oppure CEI 79/56
 - o per i veicoli trainati: CEI 79/51e/o norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE e/o regolamenti ECE/ONU 116 e ECE/ONU 97; e
- che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- non siano state effettuate duplicazioni delle chiavi, ove e in quanto fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per "chiavi" tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione del sistema antifurto; in caso di loro smarrimento, anche parziale, si dovrà provvedere alla sostituzione certificata di tutte le chiavi; e
- che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto – tutte le chiavi dell'antifurto stesso;

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura.
Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura del 10%.
Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema;
- in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto il Contraente/Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE

1. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da esso dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

La Società non è obbligata per risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza di:

- a) altre responsabilità contrattuali;
- b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte del Contraente/Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.

2. Rischi esclusi

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dal Contraente/Assicurato in conseguenza di:

- a) dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato, dei loro dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il concorso degli stessi;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

La Società non è inoltre obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- g) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- h) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- i) esplosioni di mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- j) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- k) atti di terrorismo;
- l) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- m) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;

salvo che il Contraente/Assicurato non provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti o eventi.

3. Durata dell'assicurazione per ciascun trasporto

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato per i danni che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sugli automezzi - verificatesi prima, durante o dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto. Resta comunque inteso che la Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato per danni alle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione del Contraente/Assicurato.

4. Limiti dell'obbligazione - Massimali

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale.

Tuttavia tale obbligazione non potrà eccedere i seguenti massimali non cumulabili tra di loro, per ogni sinistro o serie di sinistri che coinvolga merci caricate su uno o più autocarri o durante le soste in corso di viaggio durante il trasporto:

- durante il trasporto € 30.000,00 per ciascun autocarro;
- durante la giacenza in corso di viaggio € 30.000,00 per sinistro.

I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 21, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci

La Società rimborserà, oltre alle spese di recupero e conservazione delle merci trasportate danneggiate durante il trasporto, anche le spese ragionevolmente sostenute in relazione a responsabilità a carico del Contraente/Assicurato per:

- lo sgombero della sede stradale,
- lo smaltimento,

delle merci irrecuperabili danneggiate a seguito di un avvenimento assicurato. Queste spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di € 7.500,00 e ciò anche in eccedenza alle somme massime stabilite nella presente polizza.

Dalla garanzia si intenderanno tuttavia escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre qualsiasi danno conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle merci assicurate.

6. Trasporti internazionali - Massimali

L'assicurazione vale anche per i trasporti soggetti al regime della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621 e integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982, n. 242 (indicata per brevità nella presente clausola come CMR).

L'assicurazione sarà operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, dei Paesi E.F.T.A. (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) ed eventuali altri Paesi che potranno essere di volta in volta concordati fra le Parti.

La garanzia sarà efficace anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo:

- per ferrovia;
- su traghetti o mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale;

a condizione che le merci rimangano sempre sul veicolo adibito al trasporto terrestre.

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'Art. 23 paragrafi 1,2,3,4,7,8 e 9 e dall'art. 25 della CMR, fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale sotto indicato.

Fermi restando tali limiti, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste in corso di viaggio, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere i seguenti massimali non cumulabili fra di loro:

- durante il trasporto € 200.000,00 per ciascun autocarro
- durante la giacenza in corso di viaggio € 200.000,00 per sinistro

Le somme di cui sopra devono intendersi al lordo di eventuali franchigie o scoperti.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

La Società è comunque estranea a eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti del Contraente/Assicurato per:

- mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della riconsegna della merce (art. 21 della CMR);
- perdita o utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR);
- omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (art. 7 della CMR).

7. Estensioni di garanzia – Dolo e colpa grave – Appropriazione indebita

La Società tiene inoltre indenne il Contraente/Assicurato di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a:

- a) colpa grave del Contraente/Assicurato, dei loro dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) dolo perpetrato dai dipendenti del Contraente/Assicurato nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi;
- c) appropriazione indebita, furto o raggio perpetrati dai dipendenti del Contraente/Assicurato o con il concorso degli stessi oppure da sub-vettori terzi.

In questo caso è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che:

- detto sub vettore risulti adeguatamente strutturato (dotato di ufficio e telefono fisso);
- la consegna delle merci venga effettuata ad autista di cui sia stato precedentemente indicato il nominativo e fornita copia del documento di identità da parte di tale sub-vettore.

Pertanto, qualora per effetto dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1696 del Codice Civile, nei trasporti nazionali o dell'art. 29 della CMR - nel caso in cui i trasporti internazionali risultino assicurati con la condizione particolare specifica - nei trasporti internazionali, il Contraente/Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto nel Codice o nella CMR, la Società tiene indenne il Contraente/Assicurato stesso anche di quanto da esso dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro di seguito indicati, ferme comunque le esclusioni di polizza e gli scoperti specificati.

- trasporti nazionali € 200.000,00 per autocarro
€ 200.000,00 per sinistro

- trasporti internazionali € 200.000,00 per autocarro
€ 200.000,00. per sinistro

Tali massimali non sono in alcun caso cumulabili con altri massimali di polizza.

A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione particolare "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione:

- per perdite o danni derivanti da colpa grave e dolo
 - dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 qualora il danno o la perdita sia attribuibile a furto in genere, mancata riconsegna o ammanco delle merci in genere;
 - della franchigia fissa di € 250,00 per perdite o danni alle merci in tutti gli altri casi.
- per perdite o danni derivanti da appropriazione indebita
 - dello scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.

SEZIONE II

ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE GARANTITE PER CONTO DELL'AVENTE INTERESSE

8. Rischi assicurati - Esclusioni

Sono a carico della Società tutti i danni materiali e diretti che le merci - per le quali il Contraente/Assicurato abbia ricevuto dal proprietario delle stesse mandato scritto ad assicurare avente data certa anteriore all'inizio del trasporto - subiscano durante il trasporto via terra affidato al Contraente/Assicurato stesso, a causa di tutti i rischi.

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali, dall'assicurazione sono esclusi i danni e le perdite direttamente o indirettamente causati o derivanti da:

- atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel container o similare, o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione, calo naturale;
- ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio o loro conseguenze, o tentativo a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Ai fini dell'applicabilità delle lettere a) e b) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

9. Somme assicurate

Le somme massime garantite che la Società assicura per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento e per ciascun autocarro o magazzino di transito, indipendentemente dal numero dei mandati ad assicurare ricevuti dal Contraente/Assicurato sono così convenuti:

- per autocarro e/o ro/ro e/o convoglio ferroviario € 200.000,00
- per nave traghetto e/o RO/RO € 200.000,00
- per magazzino di giacenza in corso di viaggio € 200.000,00
- per sinistro o serie di sinistri derivante da un unico avvenimento € 200.000,00

In caso di superamento delle suddette somme massime assicurate, fermi restando tali massimali, in deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, l'assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto" senza applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice civile.

10. Eccedenze di valore

E' data facoltà al Contraente/Assicurato di richiedere l'estensione della garanzia alle somme eccedenti le somme massime precedentemente stabilite sino a un massimo complessivo di € 300.000,00.

Per tali viaggi il Contraente/Assicurato dovrà dare comunicazione alla Società per iscritto almeno 72 ore prima dell'inizio del viaggio, indicando tutti gli estremi per l'individuazione della spedizione e il valore da assicurare.

Limitatamente al trasporto di macchinari la garanzia opererà a termini di polizza con applicazione del tasso lordo 0,06% sull'eccedenza. Per altre tipologie merceologiche la copertura assicurativa delle eccedenze di valore opererà a tassi e condizioni da concordare con la Società ed il maggior rischio si intenderà garantito solo dopo il rilascio di apposito atto contrattuale.

In considerazione di ciò, la Società provvederà, al termine dell'annualità assicurativa alla regolazione di questi premi congiuntamente al calcolo del premio annuale come in seguito regolamentato.

11. Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito dal quale ha inizio la spedizione in base a quando previsto dai documenti di trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore o altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
- b) in ogni altro magazzino o area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che il Contraente/Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- c) per i trasporti effettuati a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
- d) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato: alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.

12. Validità territoriale

Si precisa che l'operatività della presente sezione è limitata ai trasporti delle merci effettuati entro i limiti territoriali previsti per la Sezione I.

13. Valore risarcibile

Il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione previsti in polizza.

14. Assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte anche da diversi Contraenti più assicurazioni presso altri assicuratori la presente garanzia opererà in secondo rischio rispetto a eventuali coperture primarie stipulate dai suddetti contraenti e ciò per differenza di condizioni, eccedenza di massimali, mancanza o limitazione della copertura primaria.

In caso di sinistro la Società avrà pertanto il diritto di richiedere dichiarazione dell'esistenza di queste coperture e se del caso copia delle polizze.

In nessun caso la presente assicurazione potrà essere considerata quale "doppia assicurazione" agli effetti anche di quanto previsto dal Codice Civile.

15. Rapina – Scoperto

A complemento di quanto previsto dall'articolo "Scoperti e Franchigie" della successiva Sezione III, per le perdite derivanti da rapina, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

SEZIONE III NORME COMUNI A ENTRAMBE LE SEZIONI I e II
--

16. Esecuzione dei trasporti - Precisazione

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti:

- a) effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti;
- b) risultanti in violazione di leggi e/o regolamenti e/o usi professionali a cui egli stesso deve conformarsi in relazione alle attività garantite dalla polizza.

17. Scoperti e franchigie

Salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato nelle condizioni particolari, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione, per ogni sinistro, degli scoperti e/o delle franchigie qui di seguito elencati:

- a) scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per perdite o danni alle merci derivanti da furto in genere, mancata riconsegna o ammanco delle merci;
- b) franchigia fissa di € 250,00 in tutti gli altri casi.

18. Delimitazione della garanzia per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi

Qualora il trasporto non sia direttamente effettuato dal Contraente/Assicurato ma sia affidato a un sub-vettore, agli effetti dell'operatività della garanzia furto, in caso di sinistro, l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 14 – obbligo di sorveglianza e 15 – obbligo di antifurto delle Condizioni Generali di Assicurazione, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo: le perdite o i danni alle merci derivanti da furto, saranno risarciti previa deduzione di uno scoperto aggiuntivo del 10%.

19. Cumulo di rischio

Le Parti danno e prendono atto che indipendentemente dalle somme assicurate previste separatamente dalle Sezioni I e II, l'obbligo della Società a seguito di un unico avvenimento in relazione a risarcimenti da essa dovuti a fronte di entrambe le Sezioni di polizza non potrà essere superiore all'importo specificato pari a € 200.000,00

20. Cattivo stivaggio – Deficienza di imballaggio

La garanzia si intende inoltre estesa alle responsabilità di cui il Contraente/assicurato deve rispondere in relazione a deficienze di stivaggio o di imballaggio delle merci trasportate, in relazione alla relativa tipologia e al tipo di viaggio e/o trasporto.

La garanzia è prestata con il limite di € 15.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo.

Gli eventuali danni saranno pagati previo deduzione di una franchigia di € 500,00.

21. Merci usate e/o in restituzione

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 17 delle precedenti Condizioni Generali, la garanzia opera anche per i trasporti parziali di merci usate e/o in restituzione.

Dalla garanzia si intendono esclusi tutti i danni preesistenti o comunque non specificatamente attribuibili ad un avvenimento di trasporto avvenuto durante l'operatività della presente polizza, nonché i danni di abrasione, ammaccatura, ruggine ed ossidazione.

22. Furto delle merci a seguito di sottrazione rimorchi e/o semirimorchi

La garanzia sarà operante anche quando i rimorchi/semirimorchi su cui risultino le merci trasportate si trovino sganciati dalla motrice e senza antifurto, durante le soste tecniche:

- nei terminal portuali o ferroviari in attesa di essere caricati su altri mezzi di trasporto per la prosecuzione del viaggio o dopo lo scarico dagli stessi; oppure
- all'interno dei magazzini e/o aree di deposito/transito gestiti dagli incaricati del trasporto.

E' condizione essenziale per l'operatività della garanzia che i relativi varchi risultino sotto controllo.

23. Franchigia peritale

A parziale deroga dell'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione il limite in esso previsto si intende elevato ad € 3.000,00

24. Operazioni di carico e scarico

La garanzia si intende inoltre estesa alle responsabilità e ai danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate purché esse siano effettuate con mezzi meccanici idonei.

Si precisa che:

- a) dette operazioni dovranno essere strettamente inerenti il viaggio per il quale l'assicurato si sia assunto l'onere del trasporto;
- b) esse dovranno risultare contrattualmente a carico dell'Assicurato e da esso effettuate;
- c) per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto e per "scarico" l'operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza al mezzo di trasporto o successiva è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

25. Calcolo del premio – Premio minimo

Il premio annuo viene calcolato applicando il tasso dello 0,50% al fatturato noli complessivo (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. (preventivato in € 400.000,00). Il premio viene:

- a) anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale premio minimo calcolato sulla stima preventiva di tale fatturato;
- b) regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, in relazione alle variazioni intervenute del fatturato stesso.

Tale tasso si intende comprensivo delle imposte governative. Eventuali modifiche dell'aliquota d'imposta modificheranno di conseguenza tale tasso globale.

Entro 60 giorni dal termine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società la documentazione indicata al comma successivo, atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro 15 giorni dalla data di rilascio della relativa appendice redatta dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza che si intende comunque acquisito.

La documentazione è costituita da un estratto autentico del totale dei "Registri delle fatture emesse" o da altro documento ufficiale. A richiesta della Società il Contraente/Assicurato si impegna a trasmettere alla Società copia delle pagine del suddetto registro.

Se il Contraente/Assicurato non effettua:

c) nei tempi prescritti la comunicazione dei dati previsti, oppure

d) il pagamento del conguaglio entro il limite temporale stabilito,

a richiesta del Contraente/Assicurato, la Società ha la facoltà di fissargli un ulteriore termine, non superiore a 15 giorni, rispettivamente per la comunicazione o il pagamento. Trascorsi ulteriormente i suddetti termini, troverà applicazione il disposto dell'art. 1901 comma 2 del Codice Civile.

In considerazione di ciò, ferme restando il diritto della Società ad agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti, essa non sarà obbligata per i sinistri denunciati ma non ancora pagati, o che potrebbero essere successivamente denunciati, accaduti nell'annualità alla quale si riferisce la mancata regolazione.

26. Presentazione del certificato di chiusa istruttoria

Ai fini della presentazione della documentazione per l'indennizzo del sinistro, il Contraente/Assicurato è dispensata, qualora non sia immediatamente disponibile, dall'esibire il certificato di chiusa istruttoria nel caso sia stata aperta un'inchiesta penale sulle cause dello stesso, fermo restando l'obbligo di produrlo alla Società non appena esso risulterà disponibile.

Quanto sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato ritenere che il sinistro sia stato determinato da dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato nonché infedeltà e/o azione dolosa dei rispettivi dipendenti.

In ogni caso qualora da tale documento dovessero emergere elementi tali che avrebbero portato alla non risarcibilità del sinistro, il Contraente / Assicurato si impegna a restituire l'intero importo indennizzato maggiorato degli interessi legali.

27. Periodo di mora

A parziale deroga di quanto previsto dal secondo cpv. dell'Art. 1901 del Codice Civile il periodo di mora per il pagamento dei premi successivi alla rata alla firma si intende esteso a 30 giorni.

28. Broker

Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato l'incarico al Broker indicato sul frontespizio di polizza; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker stesso il quale tratterà con la Società. Pertanto ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

A eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente/Assicurato alla Società, le comunicazioni fatte dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Società si intenderanno come fatte dal Contraente/Assicurato stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte da Broker e quelle direttamente dal Contraente/Assicurato alla Società, prevarranno queste ultime.

Fermo restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte del Broker, agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente/Assicurato al Broker stesso potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima dal Broker e alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero l'aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.

Ciò premesso, ai sensi degli art. 117 e 118 del D. Lgs. 209 del 7/9/2005 e degli art. 54 e 55 del Reg. n. 5 del 16/10/2006 la corresponsione del premio effettuata in buona fede esclusivamente al Broker nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata direttamente alla Società.

Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail.

Resta inteso e pertanto convenuto che in caso di trasferimento di gestione ad altro intermediario il contratto cesserà automaticamente alla prima scadenza anniversaria.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Il Contraente

BARES ACHILLE
B.A.S.S.I.A.
(timbro e firma)